



## **POLIZIA LOCALE**

### **CONTRATTO DI COMODATO (articolo 1803 del Codice Civile)**

Con la presente scrittura privata redatta con mezzo elettronico, da valersi per ogni effetto di legge, e che viene sottoscritta mediante firma digitale, in conformità a quanto previsto del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,

TRA

il Comune di Ravenna, con sede a Ravenna in piazza del Popolo n. 1, rappresentato dal Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini, delegato dal Sindaco ed autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 599 del 26 novembre 2020, di seguito denominato "Comodante"

E

La Provincia di Ravenna con sede a Ravenna in piazza Caduti per la Libertà n. 2, rappresentata dalla Dirigente del Settore Programmazione Economico - Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi Informativi Dott.ssa Silva Bassani, in forza della Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito denominata "Comodatario",

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Premesse**

Il presente contratto viene stipulato nell'ambito della realizzazione del progetto denominato "Troppo tardi per tornare indietro" che è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Antidroga - di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 del 26 settembre 2020.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Il Comodante cede gratuitamente in comodato al Comodatario, che accetta, il seguente bene mobile costituito da un etilometro, o apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico, modello SAF'IR Evolution contraddistinto dal numero identificativo \_\_\_\_\_, commercializzato e distribuito in esclusiva in Italia dalla ditta Eltraff con sede a Concorezzo (MB) in via Torquato Tasso n. 46.

**Art. 3 - Durata del contratto e restituzione del bene ceduto in comodato**

La durata del presente contratto è fissata in \_\_\_\_ mesi e \_\_\_\_ giorni decorrenti dal \_\_\_\_\_, data di sottoscrizione del presente contratto, e scadenza il giorno 1 giugno 2024.

Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dei beni indicati all'articolo 1 nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto fatto salvo il normale deperimento d'uso, ovvero ad esercitare, entro la data del 30 aprile 2024, l'opzione per l'acquisizione a titolo gratuito da formalizzarsi con apposito separato atto.

**Art. 4 - Obblighi del Comodatario**

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire, secondo le regole dell'ordinaria diligenza, il bene ed a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli determinati dalla natura del bene stesso.

Il Comodatario solleva il Comodante da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dai beni di cui all'articolo 2 ed in particolare dal loro uso.

Il Comodatario è direttamente responsabile verso il Comodante nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1804 del Codice Civile.

**Art. 5 - Clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'articolo 1456 codice civile le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario violi gli accordi sanciti agli articoli 3 e 4 del presente contratto.

**Art. 6 - Migliorie ed addizioni**

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo.

Il Comodante può in ogni caso pretendere che il Comodatario ripristini il bene allo stato iniziale.

**Art. 7 - Oneri e spese**

Sono a carico del Comodante le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in comodato, gli oneri relativi alle revisioni, tarature e manutenzioni, le spese del presente atto e tutte quelle accessorie, comprese quelle eventuali di registro e di bollo.

**Art. 8 - Disciplina del contratto**

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme di cui al nel Libro IV, titolo III, capo XIV del codice civile (articoli dal 1803 al 1812).

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata mediante atto scritto recante la debita sottoscrizione di entrambe le parti.

**Art. 9 - Risoluzione delle controversie**

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Ravenna.

Letto, approvato e sottoscritto a Ravenna il \_\_\_\_\_ 2024

**IL COMODANTE**  
(Dott. \_\_\_\_\_)  
f.to digitalmente

**IL COMODATARIO**  
(Dott. \_\_\_\_\_)  
f.to digitalmente